



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO:

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Definizioni di riferimento
- Articolo 4 - Individuazione delle banche dati
- Articolo 5 - Titolarietà delle banche dati
- Articolo 6 - Responsabilità delle banche dati
- Articolo 7 - Incaricati del trattamento
- Articolo 8 - Trattamento dei dati
- Articolo 9 - Amministratore di Sistema
- Articolo 10 - Misure di sicurezza
- Articolo 11 - Informazione
- Articolo 12 - Diritti dell'interessato
- Articolo 13 - Rapporti con il Garante
- Articolo 14 - Unità organizzativa per la privacy
- Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito della Unione Europea. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

3. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:

a) le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996. Per le definizioni di misure minime, strumenti e amministratore di sistema si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento del Responsabile di Area. In sede di prima applicazione del regolamento, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, i responsabili dei servizi sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio servizio e a comunicarne i risultati al Responsabile di Area, che emette il provvedimento di individuazione entro i successivi 15 giorni.

Articolo 5 - Titolarità delle banche dati

1. **Titolare** del trattamento dei dati personali di cui al precedente Articolo 1, è il Comune di Grottammare. La titolarità delle singole banche dati di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale è attribuita dal Sindaco, con proprio provvedimento, ai Responsabili di Area della struttura, cui la banca dati afferisce.

2. I **Titolari** delle banche dati svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, anche in materia di sicurezza, nonché nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il dirigente titolare di banca dati, qualora quest'ultima sia ripartita in una o più unità dislocate in siti o aree organizzative diverse, definisce insieme agli altri dirigenti interessati le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

4. Il dirigente titolare di ciascuna banca dati nomina, con provvedimento motivato, il **Responsabile** della banca medesima, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati. Vigila sulla puntuale osservanza delle

istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

5. Il Responsabile deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

6. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili di una stessa banca dati.

7. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

8. In caso di assenza o di impedimento del responsabile può essere nominato un sostituto.

Articolo 6 - Responsabilità delle banche dati

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.

2. Il Responsabile:

a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;

b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;

d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;

e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;

f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;

g) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con il Servizio Sistemi Informativi del Comune.

h) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;

i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Articolo 7 - Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede, d'intesa con il Titolare, all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli **Incaricati**, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici e servizi a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati dal Responsabile che deve controllarne l'osservanza.

3. Gli Incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

4. Agli Incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune di cui all'Articolo 2 del presente regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

5. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'Articolo 22 della legge n. 675/96.

6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;

b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;

c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

7. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.

8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 9 - Amministratore di Sistema

1. Spettano all'amministratore di sistema:

a) il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informativo e del sistema di dati organizzato in archivi gestiti elettronicamente, consentendone l'utilizzo secondo i criteri di sicurezza di cui al successivo Articolo 10;

b) il compito di coordinare ed eseguire, secondo le indicazioni dei titolari e/o dei responsabili delle varie banche dati, il trattamento e/o l'estrazione di dati aggregati;

c) l'eventuale istituzione e l'aggiornamento di un registro delle banche dell'ente contenenti dati personali gestite elettronicamente.

Articolo 10 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile della banca dati provvede, ai sensi dell'Articolo 15, comma 2, della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e del regolamento di cui al D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;

b) l'accesso non autorizzato;

c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;

d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il responsabile dei sistemi informativi comunali, di concerto con l'unità organizzativa per la privacy di cui al successivo Articolo 14, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta tutte le misure di sicurezza al fine di:

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei gestiti da e per conto del settore preposto ai sistemi informativi;

b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune.

Articolo 11 - Informazione

1. A cura del responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi resi al momento della raccolta di cui all'Articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

2. I dirigenti titolari delle banche dati favoriscono, a tal fine, l'introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e, nei casi in cui è

richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Articolo 12 - Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'Articolo 13 della legge n. 675 del 1996, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento.

Articolo 13 - Rapporti con il Garante

1. Ciascun titolare della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, previa informazione alla struttura di cui all'unità organizzativa di cui all'Articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 14 - Unità organizzativa per la privacy

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, individua una unità organizzativa preposta a garantire l'uniformità di applicazione della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e del presente regolamento, fornendo l'adeguato supporto ai titolari ed ai responsabili delle singole banche dati. L'unità organizzativa attua i compiti di cui al precedente comma, anche predisponendo l'opportuna modulistica, schemi di accordo tipo, ecc..

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352, della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi 127 e 59 del 1997, dello Statuto e dei regolamenti comunali.